



Sentenza n. 218 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 9 novembre 2023, deposito dell'11 dicembre 2023

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 2 del 2022

parole chiave:

PARLAMENTO – PREROGATIVE PARLAMENTARI – INSINDACABILITÀ
PARLAMENTARE

oggetto del conflitto:

- deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14)

parametro del conflitto:

- art. 68, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità; accoglimento parziale del ricorso

La Corte costituzionale era chiamata a decidere sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Modena, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale **il Senato della Repubblica aveva ritenuto che fossero riconducibili alla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. talune condotte dell'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi**, integranti, secondo l'ipotesi accusatoria, i reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) c.p.

La Corte dichiara l'inammissibilità del conflitto, nella parte in cui ha a oggetto i fatti imputati a titolo di oltraggio a pubblico ufficiale, a causa della mancata indicazione delle espressioni utilizzate dal sen. Giovanardi. L'insufficiente descrizione delle condotte non consente al giudice costituzionale «di operare il vaglio sui presupposti idonei ad accertare la sindacabilità o insindacabilità del comportamento addebitato».

La Corte, invece, ritiene fondato il ricorso con riferimento alle condotte addebitate al senatore Giovanardi a titolo di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

La Corte, prima di esaminare nel merito le doglianze dell'autorità giudiziaria, richiama la propria consolidata interpretazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare di cui

all'art. 68, primo comma, Cost., nell'alveo della quale ha ricondotto, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute *extra moenia*, **purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari**. Al contrario, secondo la giurisprudenza costituzionale, non sono riconducibili a tale prerogativa «le opinioni non correlate sul piano temporale e contenutistico con atti parlamentari» né, tantomeno, «le condotte che non possono neppure qualificarsi quali opinioni e che, pertanto, esulano *ex se* dall'esercizio della funzione parlamentare».

Alla luce di tale orientamento, **la Corte ritiene che le condotte inquadrate dall'autorità giudiziaria nelle fattispecie di cui agli artt. 336 e 338 c.p.**, a differenza di quanto sostenuto dal Senato nella delibera impugnata, **non siano ascrivibili alla nozione di espressione di una opinione**.

Secondo la Corte, al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost., non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari, come erroneamente affermato dal resistente, con la conseguenza inammissibile per cui, in tal modo, qualsivoglia condotta materiale addebitata al medesimo parlamentare diverrebbe unitariamente insindacabile. Non è, infatti, «l'opinione del parlamentare a poter attrarre nel raggio dell'art. 68, primo comma, Cost. ogni condotta finalisticamente motivata dal sostegno verso quella opinione, ma, al contrario, è la singola condotta che deve potersi qualificare come espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare». **A ragionare diversamente, d'altronde, si finirebbe per dar vita a «un'immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente “personale”, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento».**

Nel caso di specie, in particolare, l'autorità giudiziaria ha identificato un complesso di condotte e di specifiche affermazioni del senatore Giovanardi che ha ritenuto di qualificare come minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio. **Tali condotte, se provate, integrerebbero un tipo di dichiarazioni che non è espressiva di alcuna opinione ma che, bensì, si configura quale «puro strumento di coercizione, alternativo alla violenza, sì da rilevare alla stregua di un mero comportamento»**, peraltro diretto a far deviare dai doveri d'ufficio esponenti di altri poteri dello Stato e a comprimere la loro discrezionalità.

Pertanto, secondo la Corte, **i fatti contestati con gli addebiti di cui agli artt. 336 e 338 c.p. si collocano fuori del perimetro di applicazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost.**

Alla stessa conclusione la Corte perviene anche con riferimento alla contestazione, che l'autorità giudiziaria muove al senatore Giovanardi, di aver tenuto condotte che vengono inquadrate nella fattispecie della rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ai sensi dell'art. 326 c.p.

Anche tale tipologia di condotte, infatti, **integra «un comportamento che non esprime alcun giudizio valutativo e, dunque, non è riconducibile al paradigma della opinio»**, ponendosi, di conseguenza, al di fuori del perimetro di applicazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Ne consegue, per questa parte, l'annullamento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87 del 1953, della deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022, con riguardo ai menzionati addebiti.

Lorenzo Madau